



## *Studio Annalise Keating*

---

Caso n. 3 del 15.10.2021

Gruppo: Di Egidio

Componenti del gruppo: Di Egidio Simona, Bagnacavalli Anna, Curnis Michelle, Frattini Marwane

Discussione in aula: sì  no  (Di Egidio e Frattini presenti, Bagnacavalli e Curnis da remoto)

---

### **Soluzione del caso:**

Innanzitutto, si muova dalla distinzione fuoco/incendio. La giurisprudenza ha identificato l'evento nel rogo che divampa in vaste proporzioni, quindi in quel fuoco con tendenza a progredire, non facilmente estinguibile, dalla potenza distruttrice, ovvero con entità e proporzioni tali da porre in pericolo la incolumità di un numero indeterminato di persone (Cass. n. 2805/1989, Cass. n. 4263/2017). Accedendo a tale opinione dottrinale, le espressioni “avvicinandosi pericolosamente anche alle auto in sosta” e “assumendo proporzioni preoccupanti” fanno desumere la sussistenza degli estremi del reato di incendio. Ma in questo caso, poiché il divampare delle fiamme è dipeso da un comportamento imprudente, nonché non diligente dell'assistito, è da ritenersi esclusa la responsabilità penale ex art. 423 c.p., rientrando invece la fattispecie nei delitti colposi di danno, ai sensi dell'art. 449 c.p.; trattandosi di un reato di pericolo apparentemente astratto, è a discrezionalità del giudice accertare il pericolo all'incolumità pubblica. Il cliente rischia la reclusione da 1 a 5 anni. Proponiamo la richiesta del giudizio abbreviato, diritto dell'imputato, in quanto, in caso di sentenza di condanna, la pena può essere diminuita di 1/3. Inoltre, per i danni causati alle auto in sosta e agli indumenti, egli sarà chiamato a risarcire i danni ai sensi dell'art. 2043 c.c.

Per quanto concerne il secondo episodio verificatosi, il Sig. Arturito avrebbe dovuto certamente fermarsi ed offrire il proprio ausilio.

La fattispecie dell'omissione di soccorso è evidentemente ravvisabile nel reato omissivo proprio, posto che è tipizzato direttamente dal legislatore. Ai sensi dell'art. 593 c.p., infatti, il reato potrà dirsi consumato non appena il soggetto attivo, imbattendosi nella situazione descritta dal legislatore, ometta di prestare l'assistenza occorrente ovvero ometta di dare avviso all'autorità, senza che a ciò rilevi l'esistenza di un pericolo concreto per la vita o l'incolumità individuale. Nel caso di specie ci troviamo nell'ipotesi di cui al comma 2 (“persona altrimenti in pericolo”). Nulla rileva la presenza di autoveicoli dietro l'assistito (Cassazione penale, sez. IV, 07/04/2021, n. 14648).

Non ci sono dissenting opinion.